

PROGRAMMAZIONE UNITARIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE PER L'ACCESSO ALLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2022 (Legge n.234 del 30.12.2021). SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL TRA I COMUNI DI BAGNOLO DEL SALENTO, CASTRIGNANO DEI GRECI (CAPOFILA), CORIGLIANO D'OTRANTO, CURSI, MELPIGNANO, SOGLIANO CAVOUR.

L'anno, il giorno, del mese di, presso la sede del sita in, via, n., tra:

1) il Comune di con sede legale in via codice fiscale n., p. IVA n., rappresentato da in qualità di autorizzato/a, con provvedimento n. in data

2) il Comune di con sede legale in via codice fiscale n., p. IVA n., rappresentato da in qualità di autorizzato/a, con provvedimento n. in data

3) il Comune di con sede legale in via codice fiscale n., p. IVA n., rappresentato da in qualità di autorizzato/a, con provvedimento n. in data

4) il Comune di con sede legale in via codice fiscale n., p. IVA n., rappresentato da in qualità di autorizzato/a, con provvedimento n. in data

5) il Comune di con sede legale in via codice fiscale n., p. IVA n., rappresentato da in qualità di autorizzato/a, con provvedimento n. in data

6) il Comune di con sede legale in via codice fiscale n., p. IVA n., rappresentato da in qualità di autorizzato/a, con provvedimento n. in data

PREMESSO che

-i commi 534 e 535 della predetta Legge n.234/2021 prevedono:

“534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.”;

Evidenziato che il comma 536 dell'art. 1 della precitata Legge n. 234/2021 definisce gli ambiti di intervento relativi ai contributi di cui al comma sopra citato 534 e, precisamente, stabilisce:

“536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;”

Preso atto dell'importanza di promuovere una progettazione e una programmazione territoriale unitaria e integrata, attraverso il ricorso ad un'articolazione organizzativa non limitata alle singole municipalità, ma che ricomprenda realtà geograficamente contigue, al fine di sviluppare strategie comuni che consentano di reperire le numerose risorse che da adesso in poi potranno essere intercettate dagli enti locali anche in forma associata;

Ritenuto, pertanto, di pervenire alla formazione di una aggregazione di Comuni in forma associata, con capacità di bacino abitanti superiore a 15.000, finalizzata ad accedere alle risorse di cui al comma 534 art 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per progetti di rigenerazione urbana;

Richiamato l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

“Art. 30 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”;

VISTA la contiguità dei territori, l'affinità e la storia che accomuna i Comuni di **Bagnolo del Salento, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Melpignano, Sogliano Cavour**, i quali cumulativamente superano la soglia dei 15000 abitanti, si ritiene opportuno, al fine della richiesta di contributo di cui sopra, dare vita ad una associazione tra enti in modo da costruire nel reciproco interesse

progettualità di valore mettendo a sistema le esigenze dei territori e le opportunità offerte dalla citata Legge di Stabilità 2022 nonché quelle offerte dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

Considerato, pertanto, che lo strumento giuridico più indicato per il raggiungimento dell'obiettivo sopra delineato è la convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e che i Comuni di **Bagnolo del Salento, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Melpignano, Sogliano Cavour**, intendono farvi ricorso per presentare congiuntamente la richiesta di contributo di cui al comma 536 del citato art. 1 della Legge di Stabilità 2022 ai fini della realizzazione di un progetto unitario- integrato di rigenerazione urbana;

PRECISATO che le Amministrazioni comunali coinvolte, nell'ambito delle iniziative promosse all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021, ritengono di promuovere un progetto per contrastare il fenomeno della marginalizzazione e il degrado sociale, nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

Tenuto conto che, essendo quest'ultimo un progetto integrato da realizzarsi da parte di soggetti associati, occorre individuare e disciplinare con specifico Accordo sottoscritto da ciascun Ente partecipante gli aspetti che regolano i rapporti tra i Comuni sopra citati, individuando quello cui è affidata la funzione di capofila-coordinatore del costituendo partenariato, in particolare nella fase di presentazione del progetto integrato, e il ruolo di unico referente nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti amministrativi di predisposizione e presentazione della proposta;

Ritenuto di assegnare la funzione di coordinamento e la delega al **Comune di Castrignano dei Greci** - soggetto individuato come **Capofila** - che operi per sé e per conto dei Comuni deleganti **Bagnolo del Salento, Corigliano d'Otranto, Cursi, Melpignano, Sogliano Cavour** - al fine della redazione di un progetto comune di sviluppo locale ultracomunale, in vista della scadenza del 30 aprile 2022;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità

I Comuni **Bagnolo del Salento, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Melpignano, Sogliano Cavour**, comparenti a mezzo dei loro Legali Rappresentanti p.t., convengono di stipulare il presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dotare il territorio allargato di una progettazione integrata che favorisca le sinergie al fine del reperimento delle fonti di finanziamento per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, così come previsto dall'art.1 comma 534 e ss, della Legge n.234 del 2021.

Saranno individuati, inoltre, obiettivi comuni condivisi funzionali al reperimento di fonti di finanziamento comunitario, nazionale e regionale e alla promozione della collaborazione tra enti pubblici e privati impegnati nella gestione del territorio.

L'aggregato tra Comuni in forma associata dovrà rispondere a principi: di sussidiarietà, pluralismo e leale collaborazione nei rapporti tra soggetti pubblici e privati; di cooperazione e interazione tra i diversi livelli istituzionali, anche attraverso il potenziamento di metodi consensuali di programmazione e progettazione integrata; di integrazione e di promozione della partecipazione; di innovazione nelle forme organizzative e gestionali.

Art. 2 Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Viene individuato quale Comune Capoconvenzione il Comune di Castrignano dei Greci al fine del raggiungimento degli obiettivi di programmazione, progettazione unitaria e integrata, esecuzione e collaudo.

2. I Comuni partecipanti all'accordo conferiscono delega di funzioni al Comune di Castrignano dei Greci, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., che opererà in luogo e per conto degli enti deleganti.
 3. Il Comune Capoverba predispone gli indirizzi programmatici e vi da attuazione previo parere della Conferenza dei Sindaci.
 4. Al Comune Capoverba compete la gestione di tutte le attività inerenti l'oggetto della presente convenzione, così come disciplinate dal Legislatore nazionale e/o regionale, adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali secondo le rispettive competenze degli organi.
- Al Comune Capoverba compete, altresì:
- il coordinamento dei Comuni convenzionati al fine di reperire tutti gli elementi, di individuare gli obiettivi e di raccogliere i dati necessari per la definizione dell'attività programmatica e progettuale unitaria che sarà compendata;
 - la convocazione, il coordinamento e la tenuta dei verbali della Conferenza dei Sindaci;
 - la gestione amministrativa e finanziaria delle attività funzionali la procedura di presentazione della istanza di finanziamento unitaria e di ogni altra attività conseguente ad avvenuto finanziamento dell'intervento;
5. Il Comune capoverba dovrà predisporre e attivare forme di consultazione periodica dei Comuni aderenti alla stessa attivando al riguardo la comunicazione con tempistiche coerenti l'avanzamento delle azioni svolte.
 6. La sede amministrativa è individuata presso il Comune Capoverba.

Art. 3 Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o dai loro delegati, dei Comuni partecipanti alla convenzione, con il compito di:
 - predisposizione di un documento integrato di indirizzo contenente scelte, dati, informazioni, esigenze programmatiche;
 - indicazione delle linee di indirizzo e priorità di intervento.
2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune Capoverba. E' convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. La Conferenza assume le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti. Ai membri della Conferenza non sarà riconosciuta alcuna remunerazione/indennità.
4. Il segretario della Conferenza è il Segretario del Comune Capoverba, o suo delegato.

Art. 4 Ripartizione delle risorse finanziate

1. Le risorse economiche concesse dalle linee di intervento finanziate, avranno rispetto ai Comuni aderenti alla presente la seguente ripartizione per territorio Comunale:
 - il 100.% dell'ammontare dell'intero finanziamento sarà ripartito in parti uguali e diviso per il numero dei Comuni associati;

Art. 5 Mezzi finanziari

1. Gli obiettivi di cui alla presente convenzione saranno finanziati con i contributi di cui all'art. 1 co. 534 L. n.234/2021 che verranno attribuiti con risorse a valere sul bilancio statale.
2. Al fine di dotarsi della progettazione unitaria e integrata, ciascun Comune aderente si impegna a contribuire alle eventuali spese, da quantificarsi caso per caso, per istruttorie tecniche, progettazioni, procedure di gara la cui gestione procedurale-amministrativa è a carico dell'Ente capoverba.
3. Il Comune capoverba provvede alla gestione delle relative entrate e delle spese con iscrizione

delle stesse nei propri strumenti contabili di programmazione e di gestione.

4. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune Capoverba provvece a trasmettere agli enti stipulanti un rendiconto generale delle spese sostenute e delle entrate accertate nell'anno precedente per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 6

Obblighi del Comune capofila e degli Enti convenzionati

1. Il Comune Capoverba provvece all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti all'oggetto della presente convenzione ed in particolare:

- a) la gestione dell'intera fase di progettazione delle opere previste e il compimento di tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dal soggetto finanziatore dell'opera e dalla presente convenzione;
- b) il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 534 e ss. della Legge n. 234/2021;
- c) coordinare le fasi di cui al punto a) del presente articolo, raccogliendo le informazioni necessarie dell'altro comune aderente all'accordo, ai fini della predisposizione e della presentazione della richiesta per il finanziamento oggetto della presente convenzione;
- d) approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica da allegare all'istanza di contributo.
- e) provvedere, all'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche;
- f) l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento;
- g) espletare nelle forme di legge ogni attività necessaria all'affidamento dei lavori, servizi e forniture rivenienti dal progetto in argomento, subordinatamente all'avvenuto finanziamento dell'opera;
- h) la rendicontazione relativa all'utilizzo delle risorse assegnate per il progetto integrato di rigenerazione urbana di cui si tratta che dovrà avvenire a saldo finale attraverso le quietanze di pagamento delle spese sostenute.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento degli stessi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la Conferenza dei Sindaci diffida il Comune Capoverba a provvedervi.

In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. E' a carico del Comune Capoverba il rimborso dei danni debitamente documentati, causati agli altri enti partecipanti, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al secondo comma.

4. I Comuni aderenti alla convenzione saranno tenuti a:

- fornire al soggetto Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria all'elaborazione del progetto e alla successiva rendicontazione;
- provvedere, se del caso, all'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche;
- approvare, per quanto di competenza, il progetto di fattibilità tecnica ed economica da allegare all'istanza di contributo.

Art. 7

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 decorrenti dalla data di stipulazione e, comunque, fino al completamento delle attività programmate e, comunque sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla presentazione del progetto integrato e, se finanziato, all'esecuzione dei relativi lavori e di ogni altra attività necessaria al collaudo dell'opera.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.
3. La convenzione potrà essere rinnovata, con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati, per periodi successivi ove nel termine di vigenza della stessa non siano state ancora ultimate le finalità programmate.

Art. 8
Recesso

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione all'organo consiliare del Comune Capoconvenzione ed alla Conferenza dei Sindaci, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso non deve arrecare danno ai restanti Comuni convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.

Art.9
Controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate all'Autorità competente per materia e territorialmente.

Art.10
Spese di convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR n.634/72 smi, a cura e spese della parte richiedente. E', inoltre, esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella B allegata al predetto DPR n.642/72, modificato dall'art.28 del DPR n.995/82.

Art.11
Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile nonché quelle vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto